



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. n. 6/1312/035/2011/CA

Roma, 20 luglio 2011

Allegati: 2



E, p.c.

AI PRESIDENTI
DELLE CORTI DI APPELLO
LORO SEDI

ALL'ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
VIA SILVESTRI, 243
R O M A

**OGGETTO: Circolare Uffici NEP: Pignoramenti di crediti presso terzi -
Chiarimenti riguardanti le modalità di esecuzione.**

E' pervenuto dalla Direzione Generale della Giustizia Civile apposito quesito formulato da un Ufficio NEP, riguardante la materia indicata in oggetto, in merito alla quale vengono richieste "direttive riguardanti i seguenti punti:

1. l'ordine in cui procedere alle notificazioni del terzo e del debitore;
2. il momento in cui si concretizza il pignoramento, se con la notifica al terzo o al debitore e, quindi, quando effettuare il deposito dell'atto alla cancelleria del Tribunale competente;
3. come procedere, in caso di mancata notifica al terzo, ai fini della notifica al debitore."

Il procedimento di espropriazione di crediti del debitore presso terzi ha inizio con la notifica dell'atto di pignoramento di cui all'art. 543 c.p.c. al terzo e

1

al debitore esecutato. In proposito, si osserva che le norme che disciplinano la notifica del predetto atto nell'espropriazione presso terzi non prevedono un ordine tassativo tra terzo e debitore, anche se si ritiene consigliabile notificare l'atto di pignoramento prima al terzo, al fine di assicurare il credito da indebite tempestive sottrazioni da parte del debitore o preservarlo da contingenti vicende esterne al procedimento di espropriazione in questione.

Il funzionario UNEP che ha proceduto alla notificazione dell'atto di pignoramento al terzo e al debitore, è tenuto a depositarne immediatamente l'originale nella cancelleria del Tribunale per la formazione del fascicolo previsto dall'art. 488 c.p.c.. Al riguardo, si osserva che condizione necessaria affinché si concreti il pignoramento presso terzi e possa essere depositato nella cancelleria competente, è l'avvenuto espletamento della notificazione dell'atto di pignoramento al terzo, in quanto la mancata notifica a tale parte impedisce l'ulteriore corso della procedura esecutiva.

Nel caso di mancata notifica dell'atto di pignoramento al terzo, si ritiene che l'Ufficio NEP debba restituire il predetto atto al procuratore della parte procedente, per le eventuali ulteriori indicazioni in merito, essendo venuto meno l'avvio effettivo del procedimento espropriativo.

Per completezza argomentativa sulla materia in questione, si richiamano le allegate note prot. n. 6/283/03-1/2010/CA del 23 febbraio 2010 e prot. n. 6/1018/03-1/2010/CA del 6 luglio 2010, contenenti risposte a quesiti circa ulteriori aspetti di carattere generale, riguardanti l'esecuzione del pignoramento presso terzi.

Con riferimento alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi in ipotesi di pluralità di terzi di cui soltanto uno o alcuni aventi sede, residenza o dimora nell'ambito del circondario ove ha competenza territoriale l'Ufficio NEP a cui è stata richiesta l'esecuzione, questa Direzione Generale ha rilevato, a seguito di indicazioni di numerosi Uffici NEP, che sul territorio nazionale vengono seguite due prassi differenti per quanto riguarda l'iter procedurale:

1) quella di notificare per posta l'atto di pignoramento a terzi fuori dal circondario di competenza dell'Ufficio NEP presso il quale è stato incardinato il procedimento di espropriazione;

2) quella di rifiutare di notificare per posta l'atto di cui al punto 1) con le relative condizioni specificate.

Stando alla normativa di riferimento dell'istituto giuridico in questione, la prassi di cui al punto 1) è da ritenersi inapplicabile.

Infatti, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, e dell'art. 543, secondo comma, n. 4 del codice di procedura civile, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il Giudice del luogo dove risiede il terzo debitore. La competenza stabilita da tale norma è esclusiva ed inderogabile, come espressamente dispone l'art. 28 c.p.c., per cui le violazioni della relativa disciplina sono rilevabili anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo.

Inoltre, l'inderogabilità della competenza stabilita per l'espropriazione forzata di crediti dall'art. 26 c.p.c., nonché dall'art. 543, secondo comma, n. 4, c.p.c., determina l'inapplicabilità al processo esecutivo della norma di cui all'art. 33 c.p.c. (connessione soggettiva), che consente la deroga della competenza per territorio in caso di connessione di cause proposte contro più persone (cfr. Cassazione civile 17/12/1991 n. 13954 e, per quanto riguarda espressamente la materia dell'esecuzione forzata, Cassazione civile, 2/08/2000 n. 10123).

Ne consegue che, nel caso in cui il creditore intenda procedere all'espropriazione di crediti vantati dal proprio debitore nei confronti di più soggetti aventi residenza in circoscrizioni di diversi Uffici giudiziari, tale parte non potrà citare tutti i terzi debitori a comparire davanti ad un unico Giudice, da lui scelto, anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 26 e 543 c.p.c., ma dovrà promuovere distinte procedure esecutive.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la nota prot. n. 6/1152/03-1/2011/CA del 15 giugno 2011, inoltrata alla Corte di Appello di Catania, è da ritenersi superata.

Si prega di voler comunicare la presente nota ai Dirigenti degli Uffici NEP dei distretti di rispettiva competenza, affinché ne tengano conto nella regolazione della materia.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Calogero Roberto Piscitello)



ALL. 1



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI - UNEP

Prot. n. 6/283 /03-1/2010/CA

Allegati: //

Roma, 23 febbraio 2010



**AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI
MILANO**

(Rif. Prot. n. 10955/UG/2009 dell'1.02.2010)

E, p.c.

**ALL'ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
VIA SILVESTRI, 243
ROMA**

OGGETTO: Ufficio NEP di Cassano d'Adda - Pignoramento presso terzi: poteri e limiti dell'ufficiale giudiziario procedente - Risposta a quesito.

Con il quesito relativo alla materia in oggetto indicata, pervenuto con la nota richiamata in indirizzo, viene chiesto se, con riferimento ad un pignoramento presso terzi, l'ufficiale giudiziario procedente possa fare l'intimazione al terzo e notificare a quest'ultimo residente fuori del mandamento, con indicazione dell'udienza davanti al Giudice dell'esecuzione, che in base a quanto disposto dall'art. 543, 2° comma, punto 4, è chiaramente individuato nel luogo di residenza del terzo.

Il pignoramento presso terzi si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli artt. 137 e segg. del codice di procedura civile.

Competente per la notificazione è l'ufficiale giudiziario, secondo le regole e i limiti previsti negli artt. 106 e 107 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 ("Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari"). In proposito, si osserva che ai sensi del combinato disposto dei citati articoli, l'ufficiale giudiziario compie gli atti del proprio ministero nell'ambito del mandamento ove ha sede l'Ufficio al quale è addetto, ad eccezione dell'attività di notificazione a mezzo del servizio postale e senza limiti territoriali.

Nel caso del pignoramento presso terzi, il relativo atto può essere espletato dall'ufficiale giudiziario addetto ad un determinato Ufficio NEP, quando l'intimazione di astenersi dal compiere qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito azionato i beni assoggettati all'espropriazione, è rivolta a terzi pignorati, che si trovano nell'ambito del mandamento del predetto Ufficio giudiziario.

Quanto sopra esposto è in linea con il seguito dell'iter procedurale, il quale prevede che dopo la notificazione del menzionato atto di pignoramento al terzo e al debitore, l'ufficiale giudiziario è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del Tribunale per la formazione del fascicolo dell'esecuzione previsto dall'art. 488 c.p.c..

Si prega di voler dare disposizioni per portare a conoscenza del Dirigente dell'Ufficio NEP di Cassano d'Adda il contenuto della presente nota, affinché ne tenga conto nella regolazione della materia.

Si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Carolina Fontecchia)

ALL. 2



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI - UNEP

Prot. n. 6/ADAP/03-1/2010/CA

Roma, 6 LUG. 2010

Allegati: //

AL PRESIDENTE

DELLA CORTE DI APPELLO DI

CAGLIARI

(Rif. Prot. n. 34 Segr./AG-5416 del 25.05.2010)

E, p.c.

ALL'ISPETTORATO GENERALE

DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

VIA SILVESTRI, 243

00164 ROMA

OGGETTO: Ufficio NEP di Sassari - Notificazione di atti di pignoramento presso terzi effettuati all'interno del Comune in cui ha sede l'Ufficio NEP - Risposta a quesito.

Con il quesito sulla materia indicata in oggetto, pervenuto da codesta Presidenza con la nota richiamata in indirizzo, viene chiesto se è legittimo eseguire con notifica a mezzo del servizio postale gli atti di pignoramento di beni o crediti presso terzi da effettuare all'interno del Comune in cui ha sede l'Ufficio NEP, relativi a materie esenti (famiglia, lavoro, separazioni coniugali, ecc.). In secondo luogo, viene chiesto se la prassi prevalente nell'Ufficio NEP in sede "dell'utilizzo del servizio postale in materie esenti possa configurare un danno erariale, essendo il costo della raccomandata nettamente superiore a quello dell'indennità di trasferta corrisposta per la notifica all'interno del comune" ove ha sede l'Ufficio NEP.

6

Il pignoramento presso terzi si esegue mediante atto notificato personalmente, a cura dell'Ufficiale giudiziario competente, al terzo e al debitore a norma degli artt. 137 e segg. del codice di procedura civile (cfr. art. 543 c.p.c.).

In proposito, si osserva che le linee di demarcazione della competenza territoriale dell'Ufficiale giudiziario sono tracciate dall'art. 106 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 ("Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari"), a norma del quale "l'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell'ambito del mandamento' ove ha sede l'ufficio al quale è addetto...", disposizione che si integra con l'art. 26 del codice di procedura civile ("Foro dell'esecuzione forzata").

Nel caso del pignoramento presso terzi, per notificare il relativo atto si osservano le disposizioni generali dell'art. 147 c.p.c., per cui non è possibile procedere a notificare l'atto di pignoramento presso terzi a mezzo del servizio postale, a prescindere che il luogo della notificazione sia nel Comune in cui ha sede l'Ufficio NEP o in altro Comune del mandamento su cui ha competenza l'Ufficio NEP, in quanto si contravviene alle disposizioni normative vigenti. In merito, si osserva che l'Ufficiale giudiziario che ha proceduto alla notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del Tribunale per la formazione del fascicolo dell'esecuzione previsto nell'art. 488 c.p.c., per cui l'operazione del deposito immediato è conferente con la notifica di un atto di pignoramento presso terzi eseguita personalmente dall'Ufficiale giudiziario procedente.

Con riferimento alla notifica del pignoramento presso terzi da effettuarsi nei confronti del debitore, è opportuno precisare che se il predetto si trova nell'ambito del mandamento su cui ha competenza l'Ufficio NEP, il criterio suesposto rimane invariato, mentre se la notifica in questione deve essere effettuata fuori dal mandamento, va utilizzato il servizio postale.

Va, inoltre, evidenziato che l'utilizzo improprio del servizio postale per la notifica degli atti di pignoramento presso terzi in materie esenti configura una spesa non giustificata per l'Erario rispetto a quella che ordinariamente matura con le tariffe previste per le indennità di trasferta, applicate alle notifiche di tali atti effettuate personalmente dall'Ufficiale giudiziario.

¹ Attualmente modificato dal D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 (c.d. riforma del giudice unico).

7

*Pertanto, si prega di voler dare disposizioni per portare a conoscenza del
Presidente della Sezione Distaccata di codesta Corte il contenuto della presente
nota, per il seguito di competenza.*

Si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Carolina Fontecchia)